



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

COPIA

DELIBERAZIONE N.12 - IN DATA 26/01/2023

OGGETTO :

**STRALCIO PARZIALE DELLE CARTELLE FINO AD € 1.000,00 RELATIVE AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DALL'ANNO 2000 AL 2015, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 227 E 228 L. 29 DICEMBRE 2022 N. 197.**

L'anno duemilaventitre, addì VENTISEI, del mese di GENNAIO, alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze, vengono convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>
SUCQUET Marco	Sindaco	Sì
BADERY Fabio	Assessore	Sì
FRAGNO Claudio	Assessore	Sì
LAURENZIO Xavier	Assessore	Sì
PARISIO Ferruccio Gaudenzio	Assessore	Sì
PERETTO Martine	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	6
	Totale Assenti:	0

Assiste il Segretario dell'ente locale D.ssa CLAPASSON Paola Maria il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SUCQUET Marco - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: STRALCIO PARZIALE DELLE CARTELLE FINO AD € 1.000,00 RELATIVE AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DALL'ANNO 2000 AL 2015, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 227 E 228 L. 29 DICEMBRE 2022 N. 197.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (*“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*) ha introdotto l'annullamento automatico o stralcio, dei debiti tributari fino a 1.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, come di seguito disciplinato:

- ⇒ art. 1, comma 222: *«Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento»;*
- ⇒ art. 1, comma 227: *“ (...) relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all' articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti»;*
- ⇒ art. 1, comma 228: *«Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all' articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute»;*

CONSIDERATO che:

- ⇒ lo stralcio parziale delle cartelle fino ad euro 1.000,00 introdotto nella Legge di Bilancio 2023 costituisce la riedizione della norma dettata dall'art. 4, comma 1 D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito in L. 17 dicembre 2018 n. 136, il quale aveva già disposto l'automatico annullamento, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, fino ad € 1.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, in relazione al quale la norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si differenzia per l'estensione della relativa sanatoria a tutti i ruoli affidati agli agenti della riscossione sino al 31 dicembre 2015;
- ⇒ a differenza di quanto disposto dal sopra citato art. 4 D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018 – la definizione agevolata delle cartelle fino ad euro 1.000,00, introdotta dalla L. 197/2022 in relazione ai ruoli predisposti dagli Enti locali, non comporta l'automatico annullamento dei debiti residui, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, bensì la sola possibilità per i contribuenti di estinguere il debito iscritto a ruolo senza pagare sanzioni ed interessi di mora, inclusi negli stessi ruoli, rimanendo comunque dovuto il capitale ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, ad eccezione delle sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, in relazione alle quali lo stralcio opera solo con riferimento agli interessi;

ATTESO che, sulla base di quanto disposto dal comma 229 della L. 197/2022, lo stralcio parziale delle cartelle fino ad euro 1.000,00 opera *ex lege* per i Comuni, fatta salva la possibilità per questi ultimi di non aderire alla procedura introdotta dai sopra citati commi 227 e 228, mediante provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione, nonché pubblicato nel sito *internet* istituzionale;

PRESO ATTO che Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione che dovrà essere trasmesso, da parte del Comune, all'indirizzo PEC [comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it);

EVIDENZIATO che:

- ⇒ tale nuova procedura di stralcio, a differenza dell'istituto introdotto dall'art. 4 D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018, attribuisce al Comune la possibilità di stabilire la non applicabilità ai propri crediti iscritti a ruolo coattivo delle disposizioni di cui ai sopra citati commi 227 e 228, con conseguente prosecuzione della riscossione dell'intera partita iscritta a ruolo coattivo, con tutti i relativi accessori;
- ⇒ a differenza dell'istituto introdotto dall'art. 4 D.L. 119/2018, lo stralcio parziale dei carichi previsto dai commi 227 e 228 L. 197/2022, intervenendo solo su una parte del carico, non consente l'annullamento integrale della relativa partita di ruolo coattivo, con conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppure in importo ridotto, e di procedere di conseguenza alla riscossione coattiva;

CONSIDERATO che lo stralcio parziale delle partite di ruolo coattivo relative alle annualità dal 2000 al 2015 potrebbe comportare riflessi sul bilancio comunale in termini di mancati incassi di poste attive, non essendo previsto nessun trasferimento compensativo da parte dello Stato a fronte delle minori entrate derivanti all'Ente;

CONSIDERATO altresì, nel merito, che la procedura di stralcio parziale introdotta dalla L. 197/2022:

- ⇒ non trova giustificazione nemmeno in eventuali esigenze di semplificazione dei rapporti con i contribuenti, ove si consideri che – come sopra evidenziato – a differenza dell'istituto introdotto dall'art. 4 D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018, lo stralcio parziale dei carichi previsto dai commi 227 e 228 L. 197/2022, intervenendo solo su una parte degli importi dovuti, non consentirebbe di giungere all'annullamento integrale della relativa partita di ruolo coattivo, ma renderebbe comunque necessario

proseguire nell'attività di riscossione coattiva, nel momento in cui il debitore non dovesse procedere al versamento del capitale residuo e delle relative spese di notifica e di esecuzione;

⇒ appare suscettibile di impattare negativamente con la volontà di regolarizzazione di tutti quei contribuenti che – a fronte della ripetitività delle violazioni relative alle entrate locali – si trovino accertate o iscritte a ruolo coattivo anche le analoghe somme non versate negli anni 2016 e successivi, che sarebbero quindi indirettamente incentivati a non regolarizzare la propria situazione debitoria, nell'aspettativa di una successiva definizione agevolata che possa disporre l'annullamento delle partite di ruolo coattivo iscritte negli anni successivi al 2015;

RITENUTO pertanto opportuno per le ragioni sopra rappresentate, non aderire alla procedura di stralcio parziale delle cartelle fino a euro 1.000,00, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 al 2015, per non introdurre un sostanziale condono (peraltro parziale), che – soprattutto in materia tributaria – potrebbe incidere sulla certezza dei rapporti tra Ente impositore e contribuente;

EVIDENZIATO che la summenzionata normativa nazionale prevede che la mancata adesione alla procedura di stralcio parziale dei carichi prevista dai commi 227 e 228 debba essere formalizzata con provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio 2023, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, senza tuttavia specificare quale sia l'organo politico competente all'adozione di tale atto;

RITENUTO, sotto il profilo della competenza, che, mentre la decisione espressa di accedere allo stralcio delle cartelle dovrebbe essere adottata da parte del Consiglio Comunale, comportando una parziale rinuncia alle entrate dell'Ente da definire a livello regolamentare e, quindi, a seguito dell'adozione di un atto rientrante tra quelli di ordinamento dei tributi, che l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 267/2000 rimette alla competenza consiliare, al contrario la decisione di non accedere a tale procedura di stralcio, non comportando alcuna modifica delle entrate da riscuotere da parte del Comune, né tanto meno degli affidamenti effettuati nei confronti di Agenzia Entrate-Riscossione, rientri nelle competenze della Giunta Comunale, costituendo esercizio del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ai sensi dell'art. 48 e dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000;

VISTA, a tal proposito, la nota di approfondimento predisposta dall'IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale della Fondazione ANCI) in data 7 gennaio 2023;

RAVVISATA comunque l'opportunità, anche a fronte di quanto riportato nella nota di approfondimento sopra richiamata nella quale viene indicata la competenza del Consiglio Comunale nell'adozione del presente atto con una lettura che pare non conforme al combinato disposto degli artt. 42 e 48 D.Lgs. 267/2000, di sottoporre la presente deliberazione alla presa d'atto da parte del Consiglio Comunale nella prima seduta utile, fermo restando che – ove la stessa non dovesse intervenire entro il 31 gennaio 2023 – la volontà del Comune di non aderire alla procedura di stralcio dovrà intendersi perfezionata con la presente deliberazione, che verrà quindi trasmessa all'Agente della riscossione e pubblicata nel sito *internet* istituzionale del Comune nei termini dettati dall'art. 1, comma 229 L. 197/2022;

VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 24/7/2017;

VISTO il regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/11/2019;

VISTO il D.U.P. e il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023/2025, approvati rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale n.ri 6 e 7 del 09.01.2023, e le successive variazioni ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal Segretario dell'Ente Locale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 46/1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/98;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

PROCEDUTOSI a votazione palese per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato:

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 6

Voti favorevoli n. 6

Voti contrari n. 0

### **DELIBERA**

1. DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DETERMINARE che il Comune di Pont-Saint-Martin non aderisce e non intende accedere alla procedura di stralcio parziale delle cartelle fino ad euro 1.000,00, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 al 2015, per non introdurre un sostanziale condono (peraltro parziale), che – soprattutto in materia tributaria – potrebbe incidere sulla certezza dei rapporti tra Ente impositore e contribuente;
3. DI ADOTTARE il presente atto al fine di evitare l'applicazione automatica della procedura di stralcio parziale delle cartelle fino ad euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 1, commi 227 e 228 L. 197/2022;
4. DI RITENERE:
  - ⇒ che la decisione di non accedere alla procedura di stralcio in argomento, non comportando alcuna modifica delle entrate da riscuotere da parte del Comune, né tanto meno degli affidamenti effettuati nei confronti di Agenzia Entrate-Riscossione, rientra nelle competenze della Giunta Comunale, costituendo esercizio del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ai sensi dell'art. 48 e dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000;
  - ⇒ comunque opportuno sottoporre la presente deliberazione alla presa d'atto da parte del Consiglio Comunale nella prima seduta utile, fermo restando che – ove la stessa non dovesse intervenire entro il 31 gennaio 2023 – la volontà del Comune di non aderire alla procedura di stralcio dovrà intendersi perfezionata con la presente deliberazione;
5. DI DARE ATTO che:
  - ⇒ la presente deliberazione dovrà essere trasmessa all'Agente della riscossione e pubblicata nel sito *internet* istituzionale del Comune nei termini dettati dall'art. 1, comma 229 L. 197/2022 con valore di comunicazione formale ai contribuenti interessati ad avvalersi della procedura di stralcio parziale delle cartelle fino a euro 1.000,00 in merito alla sua non applicabilità ai crediti vantati dal Comune ed iscritti a ruolo coattivo;
  - ⇒ la presente deliberazione non dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, non rientrando tra i provvedimenti previsti dall' art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Pont-Saint-Martin, in applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to : SUCQUET Marco

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE  
F.to : D.ssa CLAPASSON Paola Maria

---

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (web: 83).

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pont-Saint-Martin, li 30-gen-2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE  
f.to D.ssa CLAPASSON Paola Maria

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pont-Saint-Martin, li 30-gen-2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE  
D.ssa CLAPASSON Paola Maria

---